Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 31.01.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, per la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) - CIG Z332BD5193 - Professional Service S.r.l.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il DPCM 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila, nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi, dal 03.03.2016 al 31.12.2018;

Considerato che in data 20 novembre 2018 l'Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Richiamata la Determinazione n. 18 del 25.01.2017 di adesione alla Convenzione "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3, lotto 4" per la sede dell'USRA;

Considerato che il contratto stipulato per effetto alla suddetta Convenzione scade in data 14.02.2020;

Dato atto che alla data odierna non è ancora attiva la nuova Convenzione Consip "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro", ed. 4, come da stampa della videata del portale www.acquistinrete.pa.it allegata agli atti della presente procedura;

Atteso che per garantire continuità ai servizi sopra elencati, evitando disagi all'operatività dell'ufficio, nelle more della definizione delle pendenti procedure di evidenza pubblica per la stipula dei nuovi contratti, l'USRA con nota prot. 0000628 del 21.01.2020 ha chiesto alla società Professional Service S.r.l. di poter ricevere un preventivo, ai fini di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, per la prestazione di servizi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), per il periodo

intercorrente dal 15.02.2020 al 31.12.2020, con la previsione di una clausola di risoluzione del contratto nel caso di attivazione della Convenzione SIC4;

Vista l'offerta tecnico-economica fatta pervenire dalla società Professional Service s.r.l. (con sede in via Enrico De Nicola, 10 – 67100 L'Aquila – P.I. 01386880668) acquisita dall'USRA con prot. 0000740 del 23.01.2020, opportunamente dettagliata circa i servizi da espletare riferiti agli adempimenti disposti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dal costo complessivo di € 4.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 990,00 per un totale di € 5.490,00, per il periodo dal 15.02.2020 al 31.12.2020;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";*

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che, tra l'altro, al punto 4.1.3 affermano che "nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici";

Considerato che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con questo affidamento è garantire la piena operatività dell'Ufficio, oltre alla tutela della salute e della sicurezza e dei lavoratori di cui all'art. 32 e 38 della Costituzione, nelle more della definizione delle pendenti procedure di evidenza pubblica per la stipula dei nuovi contratti;

Valutata come congrua l'offerta presentata dalla Professional Service S.r.l. e che per tale società sussistono i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 e 83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di operatore iscritto al Me.Pa;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z332BD5193**;

Verificata la regolarità nei confronti di I.N.P.S ed I.N.A.I.L. della ditta Professional Service S.r.l. attraverso DURC con scadenza in data 04.04.2020 (protocollo INAIL 19484470);

Considerato che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 provvederà:

a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, a far data dal 15.02.2020 e fino al 31.12.2020, l'importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre IVA al 22% pari ad € 990,00 (novecentonovanta/00), per un totale IVA inclusa di € 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/00);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione, si provvede a valere sulle risorse stanziate dal Ministero dell'Interno per l'anno 2020 e destinate alle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, per la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), con la società Professional Service s.r.l. (con sede in via Enrico De Nicola, 10 – 67100 L'Aquila – P.I. 01386880668), dal costo complessivo di € 4.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 990,00 per un totale di € 5.490,00, per il periodo dal 15.02.2020 al 31.12.2020;
3. di impegnare per il servizio affidato, per il periodo dal 15.02.2020 al 31.12.2020, l'importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre IVA al 22% pari ad € 990,00 (novecentonovanta/00), per un totale IVA inclusa di € 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/00);
4. agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse stanziate dal Ministero dell'Interno per l'anno 2020 e destinate alle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: CIG **Z332BD5193**;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 31.01.2020

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano